

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **346/1988** (ECLI:IT:COST:1988:346)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **25/11/1987**; Decisione del **11/03/1988**

Deposito del **24/03/1988**; Pubblicazione in G. U. **06/04/1988**

Norme impugnate:

Massime: **10669**

Atti decisi:

N. 346

ORDINANZA 11-24 MARZO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Dott. Francesco SAJA; Giudici: Prof. Giovanni CONSO, Prof. Ettore GALLO, Dott. Aldo CORASANITI, Prof. Giuseppe BORZELLINO, Dott. Francesco GRECO, Prof. Renato DELL'ANDRO, Prof. Gabriele PESCATORE, Avv. Ugo SPAGNOLI, Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Prof. Antonio BALDASSARRE, Prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, Prof. Luigi MENGONI, Prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 3 novembre 1983 dal Pretore di Modena, iscritta al n. 47 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 120 dell'anno 1984;

Visti l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Modena, con ordinanza emessa il 3 novembre 1983, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 25, primo comma, 24, primo comma, e 3, primo comma, Cost., dell'art. 444 cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede, nell'ipotesi in cui non sia applicabile il foro della residenza dell'assicurato per non averla questi in Italia e la causa non sia compresa tra quelle di cui al secondo e terzo comma dello stesso articolo (cause di infortunio e malattie professionali degli addetti alla navigazione marittima; controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione di sanzioni per il relativo inadempimento), che sia competente il Pretore, in funzione di giudice del lavoro, che ha sede nel capoluogo della circoscrizione del Tribunale nell'ambito della quale si trova la sede dell'ente cui l'assicurato abbia presentato la domanda amministrativa, ovvero, nell'ipotesi di inapplicabilità di detto criterio, il Pretore in funzione di giudice del lavoro che ha sede nel capoluogo della circoscrizione del Tribunale al quale la domanda giudiziale è stata proposta dall'assicurato o il Pretore del capoluogo del circondario nel quale ha sede il giudice adito;

che nel presente giudizio si è costituito l'I.N.P.S. rilevando la infondatezza della questione e chiedendo, comunque, che la Corte decida secondo giustizia;

che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata dovendosi interpretare la disposizione impugnata come non esclusiva della possibile applicazione delle norme generali sulla competenza richiamate dall'art. 413 cod. proc. civ., a sua volta applicabili alle controversie previdenziali in virtù del richiamo operato dall'art. 442 cod. proc. civ.;

considerato che il giudice a quo espressamente chiede una sentenza manipolativa di accoglimento che "introduca nell'art. 444 cod. proc. civ. una o più disposizioni sussidiarie ora mancanti", indicando, peraltro, tre distinti criteri per la determinazione della competenza territoriale nelle controversie previdenziali nell'ipotesi in cui non sia applicabile quello del foro della residenza dello assicurato;

che, nei termini in cui è stata prospettata, la questione si appalesa manifestamente inammissibile in quanto non rientra nei poteri della Corte la scelta tra l'uno o l'altro dei formulati criteri di determinazione delle competenze territoriali, non avendo, tra l'altro, il giudice a quo indicato quale dei detti criteri sussidiari fosse idoneo a realizzare la soluzione più adeguata ai parametri invocati;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 444 cod. proc. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 25, primo comma, 24, primo comma, e 3, primo comma, Cost., dal Pretore di Modena con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.

Il presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.